

TRIBUNALE di BOLZANO

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bolzano, dott.ssa Eliana Marchesini, ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 28 St.Lav.

nella causa di lavoro n. 319-2012, promossa da:

FIOM Federazione Impiegati ed Operai Metallurgici CGIL - AGB in persona del segretario provinciale pro tempore Parrichini Fabio – con sede in Bolzano, via Roma 79, con gli avv.ti Piergiovanni Alleva, Franco Focareta e Mauro De Pascalis del Foro di Bolzano, – proc. e dom. in Bolzano – via Museo 31 giusta delega a margine del ricorso depositato il 2.5.2012

ricorrente

contro

IVECO SPA, con sede in Torino via Puglia 35 in persona del suo procuratore speciale avv. Vincenzo Retus, giusta procura Notaio Morone di Torino del 5/6 aprile 2012 n. rep. 1.102 raccolta 343, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Amendolito, Raffaele De Luca Tamajio, Germano Dondi, Diego Dirutigliano, Giacinto Favalli e Francesco Morandi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Bolzano C.so Libertà 50/11, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso

convenuta

in punto: ricorso ex art.28 L.300/70

conclusioni

di parte ricorrente:

“Voglia l'III.mo Tribunale di Bolzano accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 St. Lav. Dei comportamenti sopra descritti (mancata trattenuta e versamento delle quote cedute e mancata risposta alla missiva del sindacato di cui al doc. 1, conseguentemente adottare ogni provvedimento necessario ed utile a rimuoverne gli effetti in particolare:

-Ordinando alla società resistente di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei dipendenti iscritti alla FIOM dando seguito a far data dal 1 gennaio 2012 o maggio 2012 alle cessioni di credito dagli stessi comunicate in favore della FIOM OS

ricorrente ed effettuando quindi in favore della stessa FIOM i relativi pagamenti e questo sia per i lavoratori di cui al doc. 2 Franco Rosani e Mazzaggio Giuliano sia di quelli risultanti ed iscritti alla FIOM di cui al doc.3 non avendo gli stessi provveduto alla revoca;

-Ordinando alla resistente di comunicare l'avvenuta emissione dell'ordine di cui sopra ai dipendenti iscritti FIOM tramite la distribuzione a ciascuno di essi, compresi i lavoratori franco Rosani e Giuliano Mazzaggio, della parte dispositiva del d3creto, nonché a tutti i dipendenti anche della lista di cui al doc. 3 e a tutti gli altri lavoratori dello stabilimento IVECO di Bolzano tramite affissione della parte dispositiva dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali per un periodo non inferiore a trenta giorni;

-Ordinare al datore di lavoro di far seguito alle cessioni di credito ex art. 1260 e ss. C.c. che FIOM richiederà dal maggio del 2012 in poi a seguito di presentazione di espressa documentazione come da doc. 3;

-Consentire la pubblicazione sui quotidiani locali dell'Alto Adige e il Corriere dell'Alto Adige del provvedimento della copia integrale del provvedimento, o della parte dispositiva, a spese della resistente;

-Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da liquidarsi secondo equità. ”;

di parte convenuta:

“Voglia l'III.mo Giudice adito, contrariis reiectis,

in principalità: rigettare le avversarie domande tutte contenute nel ricorso ex art. 28 St. Lav. Perché inammissibili e infondate;

in subordine: nella non creduta ipotesi che si ritenga legittimo operare cessioni parziali del credito retributivo come strumento al fine del versamento di contributi sindacali, con obblighi e oneri in capo al datore di lavoro, e quindi così replicare, per modalità, caratteristiche e risultato pratico, le norme di cui all'art. 26, s3secondo e terzo comma, St. lav., rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, per illegittimità dell'art. 1260 c.c. in riferimento agli artt. 75, 1, secondo comma, 39 e 41 Cost.

In via ulteriormente gradata: nellanon creduta ipotesi che si ritenga legittimo operare cessioni parziali del credito retributivo come strumento al fine del versamento di contributi sindacali, in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della Società di ottenere dalla FIOM di ottenere dalla FIOM-CGIL il rimborso delle

spese necessarie per dar corso, in modo reiterato (con cadenza mensile), alla contabilizzazione e al versamento della quota di credito, ceduta, spese quantificate in un importo non inferiore a euro 7,50 per ogni cessione in ragione di ciascun mese, ovvero in ragione del diverso importo accertando in corso di causa od ancora liquidato in via equitativa da codesto Magistrato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 28 St. Lav. depositato il 2.5.2012 la FIOM CGIL - AGB conveniva in giudizio Iveco Spa innanzi al Tribunale di Bolzano in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento della natura antisindacale della condotta tenuta dalla convenuta e la rimozione degli effetti pregiudizievoli della stessa.

La condotta che a dire di parte ricorrente integra gli estremi del comportamento antisindacale consiste nella mancata trattenuta e versamento delle quote di retribuzione cedute dai lavoratori al sindacato e nella mancata risposta da parte del datore di lavoro alla missiva del sindacato.

Con memoria depositata in data 18.06.2012 si costituiva in giudizio la IVECO spa, chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte convenuta evidenziava in particolare che:

-dopo l'abrogazione del 2 e 3 comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970 n.300, in esito al referendum dell'11 giugno 1995, la fattispecie va ricondotta non alla cessione del credito, ma alla delegazione di pagamento, giacchè sola idonea a rispettare l'esito referendario e, con esso, l'autonomia negoziale del datore di lavoro;

-la cessione della retribuzione deve ritenersi vietata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n.180, e successive modifiche, non rientrando, come ivi previsto "nelle eccezioni stabilite nei seguenti articoli (della stessa legge) ed inoltre disposizioni di legge”;

-tale legge autorizza infatti la cessione della retribuzione esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 5 e cioè nel caso di rimborso di prestiti, da estinguere appunto con la cessione di quote dello stipendio;

-l'utilizzo della cessione di credito non può trovare applicazione in tutti i casi in cui

da essa consegua, come nel caso di specie, un aggravio (ancorchè non eccessivo) degli oneri del debitore ceduto, siccome in contrasto con l'esito del referendum abrogativo del 1995;

-l'applicazione dell'art.1260 c.c. alla fattispecie in esame si pone in contrasto con gli art. 75 e 1, comma 2 della Costituzione, nonché con gli articoli 39 e 41 della Costituzione;

-anche in caso di ritenuta legittimità della cessione de qua, i costi aggiuntivi per l'adempimento conseguenti alla cessione non possono gravare sul debitore ceduto;

-anche in caso di ritenuta legittimità della cessione de qua, il rifiuto del datore di lavoro di dare esecuzione alla cessione potrebbe al più rilevare sotto il profilo civilistico dell'inadempimento, ma non sotto il profilo dell'antisindacalità della condotta, siccome tale inadempimento non postula comportamenti impeditivi o limitativi della libertà e dell'attività sindacale;

-sarebbe inammissibile in sede di procedura ex art. 28 St. Lav. la condanna del datore di lavoro in futuro e/o ad un facere infungibile;

-sarebbe inaccoglibile la richiesta di affissione e pubblicazione del decreto.

All'udienza del 22.06.2012 il giudice, sentite le parti si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Come è stato autorevolmente osservato, il legislatore, dopo avere attribuito valore costituzionale al principio della libertà sindacale e al diritto di sciopero (artt. 39 e 40 Cost.), ha anche predisposto a loro tutela una particolare azione giudiziaria per la repressione della condotta antisindacale all'art. 28 Statuto dei lavoratori.

La condotta antisindacale consiste, secondo la citata disposizione, nel comportamento del datore di lavoro diretto "ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero". Di questo comportamento non vengono specificate le caratteristiche strutturali. A tale ultimo riguardo è stato infatti osservato che la norma fornisce una definizione non analitica, ma teleologica della condotta, in altri termini qualifica antisindacale non una determinata condotta in base alle sue modalità esteriori, ma qualsiasi condotta diretta ad un determinato risultato, diretta cioè ad impedire o limitare

l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero.

L'ampia lettera della legge fa ritenere dunque che qualsiasi condotta idonea a ledere i beni indicati debba essere considerata antisindacale, sia che si tratti di condotta diretta esclusivamente ad impedire l'attività sindacale, sia che si tratti di condotta in astratto legittima, ma in concreto lesiva degli anzidetti diritti.

Per quanto riguarda l'elemento intenzionale, la giurisprudenza più accorta, alla quale lo scrivente aderisce, ritiene che la sua sussistenza non sia né necessaria, né sufficiente (S.U. 5295 del 12.06.1997), sia con riferimento alle condotte previste espressamente dalla legge come antisindacali, sia con riferimento ai casi in cui l'uso di strumenti in astratto leciti, appaia, nelle circostanze concrete, oggettivamente idoneo, nel risultato, a limitare la libertà sindacale.

Merito

Fatto

La convenuta ha provveduto a trattenere la quota sindacale e a versarla al sindacato solo ed esclusivamente fino al 31.12.2011, in conseguenza delle previsioni della contrattazione collettiva metalmeccanica, in specie quella del 2008, sottoscritta dalla FIOM-CGIL e applicata presso le Unità produttive della società resistente fino appunto alla data del 31.12.2011. Non ricorrendo dall'1.1.2012 più l'obbligo di fonte contrattuale per la società di operare dette ritenute e quindi di collaborare, assumendo i relativi oneri, alla raccolta dei contributi sindacali della O.S. ricorrente, la società non vi ha più provveduto.

Motivazione

Venendo al merito della questione non si può prescindere nella fattispecie dalla fondamentale pronuncia 28269/2005 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, laddove – correttamente attribuendo valenza meramente abrogativa, e non anche propositivo-sostitutiva, all'intervento referendario sull'art. 26 St.Lav. - ha ritenuto che, pur venuto meno l'obbligo ex lege del datore di lavoro di procedere a ritenute sindacali, sia nondimeno utilizzabile a tal fine qualunque istituto negoziale solutorio previsto e consentito dall'ordinamento giuridico.

Con motivazione che lo scrivente condivide, la Suprema Corte ha chiarito che:



“3.1. La società ricorrente sostiene l'inutilizzabilità del negozio di cessione del credito, che non richiede il concorso della volontà del debitore ceduto, in relazione a fattispecie di cessioni generalizzate di piccole parti di crediti futuri e con previsione di un termine di efficacia (nel caso, triennale) : a) per il notevole aggravamento degli oneri e dei rischi del debitore, non certamente resi marginali per l'operatività in azienda delle deleghe sindacali previste dal c.c.n.l., secondo un sistema nettamente differenziato; b) per l'incompatibilità tra negozio traslativo del credito e revocabilità dell'adesione e contribuzione al sindacato; c) per la modificazione dei contenuti dell'obbligazione, diventando creditore della retribuzione un soggetto diverso dal lavoratore e mutando il luogo dell'adempimento; d) per la nullità derivante da frode alla legge dell'operazione.

4. La Corte, a sezioni unite, giudica infondato questo motivo di ricorso, in tali sensi componendo il contrasto tra le sentenze che hanno in precedenza deciso la questione, ritenendo alcune non utilizzabile l'istituto della cessione del credito per versare al sindacato le quote associative (Cass. 3 febbraio 2004, n. 1968; Cass. 3 giugno 2004, n. 10616), fornendo altre risposta di segno affermativo e ritenendo altresì antisindacale il rifiuto di pagamento opposto dal datore di lavoro (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3917; Cass. 26 luglio 2004, n. 14032).

4.1. Va precisato, preliminarmente, che alla fattispecie va applicato il regime normativo vigente fino al 31 dicembre 2004, non rilevando la modificazione del testo dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 182 (Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti), operata dall'articolo 1, comma 137, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, mediante l'aggiunta, nel primo comma, delle parole nonché le aziende private, rendendo così incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo (come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80) anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti.

Nel regime precedente, infatti, non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta dall'art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge, dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione l'art. 1 del d.P.R. 182/1950 (vedi Cass. 1° aprile 2003, n. 4930).

4.2. Neppure si è posto in dubbio che un ostacolo alla cessione della retribuzione potesse derivare dal carattere parziale e futuro del credito ceduto. La cessione può certamente avere ad oggetto solo una parte del credito, come si argomenta


dal secondo comma dell'art. 1262 cod. civ., ed anche crediti futuri, com'è pacifico in giurisprudenza (Cass. n. 8497 del 18 ottobre 1994, n. 5947 del 15 giugno 1999, n. 7162 del 3 dicembre 2002).

4.3. Va senz'altro disattesa la tesi del negozio in frode alla legge, come hanno ritenuto, del resto, tutte le sentenze che si sono occupate della questione.

Si è correttamente osservato che l'abrogazione referendaria dell'art. 26, commi secondo e terzo, st. lav., non ha certo determinato un 'vuoto' nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995) □ ha 'restituito' all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione; altrimenti, si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in effetti questa, nella sostanza, la tesi della società ricorrente : l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come già posto in evidenza, è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente dell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro.

4.4. Venendo all'oggetto specifico del contrasto di giurisprudenza, l'istituto della 'cessione del credito' è stato ritenuto non praticabile per raggiungere il suddetto scopo fondamentalmente per due ragioni.

La prima, contenuta nella sentenza della Sezione lavoro 3 febbraio 2004, n. 1968, è che la cessione del credito, in generale, non costituisce un autonomo tipo negoziale, coincidendo con lo schema nego-ziale di volta in volta idoneo ad operare e a giustificare il trasferimento; l'ostacolo ad impiegare l'istituto per il pagamento della quota associativa al sindacato sarebbe da ravvisare nell'incompatibilità strutturale tra l'impossibilità di una revoca immediata senza il consenso del sindacato beneficiario (propria dell'istituto della cessione del credito, conformemente alla sua natura che la connota come una forma di alienazione di diritti) e la revocabilità immediata dell'atto volontario di contribuzione sindacale obbligatoriamente discendente dal principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost.



4.4.1. Le Sezioni unite ritengono l'argomentazione non condivisibile.

La specifica disciplina relativa alla cessione detta sì uno schema unitario, che viene ad applicarsi a tutte le fattispecie traslative del credito, ma senz'altro incompleto : essa si pone quale correttivo e/o integrazione predisposti, in contemplazione del particolare oggetto, nei confronti dei singoli negozi causali traslativi. Nel caso in esame, lo schema si applica ad una cessione per pagamento (sol-vendi causa), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro).

Ne discende che la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia.

In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla 'revoca della delega' (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. 'revoca' (art. 1189 cod. civ.).

4.4.2. La sentenza n. 1968 del 2004 si fonda altresì sull'impossibilità di utilizzare lo strumento della cessione del credito perché produrrebbe un aggravamento della posizione del debitore. L'argomento è ripreso e sviluppato dalla sentenza n. 10616 del 2004, la quale, anche mediante il richiamo del principio di correttezza e buona fede, in apparenza lo eleva ad unica ratio decidendi. Si diceva in apparenza, perché il complesso delle considerazioni svolte nella motivazione suscita l'impressione che rilievo precipuo sia conferito all'esito referendario, insistendosi nell'osservare che ammettere l'istituto della cessione del credito finirebbe, da una parte, per vanificare l'effetto della soppressione dell'obbligo ex lege a carico del



datore di lavoro, dall'altra, per annullare ogni differenza tra la condizione dei sindacati firmatari dei contratti collettivi e gli altri non firmatari.

Ma si è già osservato (n. 4.3.) che questi argomenti non possono influenzare il tema della validità ed efficacia del contratto di cessione del credito retributivo al sindacato, per adempiere agli obblighi associativi, se non ipotizzandone la nullità per frode alla legge, e, quindi, che l'esito referendario abbia introdotto nell'ordinamento il principio inderogabile del divieto di realizzare il risultato di imporre al datore di lavoro, senza il suo consenso, di versare al sindacato quote della retribuzione. Si è già detto, nella sede richiamata, come sia del tutto arbitrario desumere un tale principio dall'effetto abrogativo del referendum, limitato alla soppressione di un obbligo ex lege, senza interferire minimamente sull'apparato degli strumenti negoziali a disposizione di tutti i soggetti dell'ordinamento.

4.4.3. Sgomberato il campo da ogni indebito condizionamento dell'indagine, si deve ricordare come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo di adempimento). Ma il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento.

Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto temperamento degli interessi. Ovviamente, a norma dell'art. 1218 cod.civ., è il debitore che deve provare la giustificatezza dell'inadempimento.

Nel caso concreto, anche prescindendo dagli accertamenti compiuti dal giudice del merito, le censure mosse sul punto alla sentenza impugnata si mantengono su livelli di totale genericità. In sostanza, ci si limita ad affermare che l'organizzazione in atto per riscuotere le quote sindacali sulla base delle clausole del contratto collettivo applicato in azienda non era idonea ad essere impiegata anche per dare esecuzione alle cessioni, ma senza alcuna specificazione delle differenze. In ogni caso, il giudizio di merito circa il 'modesto' aggravamento della posizione debitoria non è validamente contestato, siccome non sono dedotti fatti che, sottoposti al vaglio della Corte di Torino, non sono stati valutati, o valutati insufficientemente, ovvero in modo illogico.

5. Va ora esaminato il secondo motivo del ricorso, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, erronea motivazione circa l'estraneità della controversia rispetto alla nozione di condotta antisindacale.

Si sostiene che, anche ammesso l'esistenza di una fattispecie di inadempimento imputabile all'azienda, non era tuttavia configurabile comportamento antisindacale, perché la titolarità da parte del sindacato dei crediti ceduti era estranea alla sfera di libertà e di attività tutelate dall'art. 28 st. lav., un'estraneità direttamente derivante dall'esito referendario.

5.1. Anche questo motivo non può essere accolto.

Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza.

5.2. A ben vedere, la ricorrente non contesta tanto la presenza di un inadempimento qualificato dall'idoneità ad incidere in modo recessivo sull'attività del sindacato, quanto la possibilità giuridica di ritenere che il diritto di riscuotere quote associative nella qualità di creditore cessionario del credito retributivo possa ascrivarsi all'attività sindacale tutelata dall'art. 28 St. lav. Ciò sarebbe precluso, ad avviso della ricorrente, dall'esito referendario, che, sopprimendo l'obbligo di collaborazione del datore di lavoro, non consente di tutelare il diritto acquistato con altri strumenti dal sindacato, in assenza del consenso del datore di lavoro, quale attività sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 st. lav.

5.3. Osserva la Corte che un tale ordine di argomentazioni ripete, sostanzialmente immutata, la tesi già disattesa nell'esame del terzo motivo. Ed infatti, si pretende di desumere dall'esito referendario il precetto secondo il quale è antisindacale soltanto l'inadempimento di obblighi assunti volontariamente dal datore di lavoro nei confronti dei soggetti sindacali, non anche l'inadempimento di obblighi derivanti da fonti negoziali che non ne contemplano il consenso.

Non resta, quindi, che rinviare alle considerazioni già svolte per escludere che lo strumento della cessione del credito per riscuotere quote sindacali possa reputarsi nulla per frode alla legge; si ribadisce che, scomparso l'obbligo legale, tutti gli

strumenti negoziali possono essere impiegati per realizzare risultati, non certo identici o analoghi, ma, al più, equivalenti. E ciò stabilito, l'inadempimento del datore di lavoro che incide sull'attività sindacale in senso proprio concreta in tutti i casi condotta antisindacale, senza che possa in alcun modo rilevare la fonte dell'obbligo medesimo.

Una considerazione conclusiva si impone : il referendum ha lasciato in vigore il primo comma dell'art. 26 st. lav., che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi; stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato.

6. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.”

Con tale pronuncia le Sezioni Unite accolgono, in sostanza, l'approccio pluralista contenuto nella sentenza 26 febbraio 2004, n. 3917, della Corte di Cassazione, sotteso alla qualificazione giuridica dell'istituto posto in essere dai lavoratori come cessione di credito, sentenza che così si esprime sul punto :

“È appena il caso di ricordare che l'interesse del sindacato a ricevere le quote sindacali non costituisce un interesse di mero fatto, ma è pur sempre legislativamente protetto dal momento che il primo comma dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970, sopravvissuto alla abrogazione referendaria, contempla il diritto dei lavoratori di raccogliere i contributi sul luogo di lavoro, con conseguente compressione del potere di organizzazione imprenditoriale.

Né può dirsi, come sembra affermare la ricorrente [l'impresa], che, in tal modo, siano posti a carico della società datrice di lavoro oneri non previsti e comunque insostenibili.

Nel bilanciamento dei diversi interessi non è affatto illogico che prevalga quello del sindacato alla raccolta dei contributi ed al versamento diretto degli stessi.

Tra l'altro, gli oneri del pagamento non potranno - intuitivamente - essere superiori a quelli previsti per l'accredito delle quote associative ai sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro, rispetto ai quali la società ha già contrattualmente assunto il relativo compito organizzativo”.

Tanto premesso, come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione (sent.17.02.2012): *“La posizione della Cassazione sul problema dei contributi sindacali è consolidata...sono stati affermati i seguenti principi di diritto.*

I. Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 St. Lav. , comma 2, e il susseguente d.p.r. n.313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (S.U. 28269/2005).

II. Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260 ss.cc) (S.U. 28269/2005)

III. In conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore (art. 1260 c.c.) (S.U. 28269/2005)

IV. Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri (S.U. 28269/2005, nonché Cass. 10.09.2009 n.19501)

V. Qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c. che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento (S.U. 28269/2005).

VI. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi (S.U. 28269/2005).

VII. Non si può ritenere provata l'insostenibilità dell'onere in ragione, esclusivamente, dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, ma dovrà operarsi una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità della organizzazione aziendale, tenendo conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (Cass. 20.04.2011 n.9049).

VIII. Il datore di lavoro che in presenza di un atto di cessione del credito relativo alle quote sindacali, rifiuti senza giustificazione di effettuare il versamento, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce

anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività”.

Sempre la Suprema Corte citata (del 2012) ha altresì chiarito che i principi affermati e consolidati di cui sopra sono compatibili con il testo dell'art. 1 d.p.r. 180/50, come modificato dalle LL. nn. 311/2004 e 80/2005.

Ivi si legge in motivazione, condivisa dallo scrivente: *“il Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (d.p.r. 5 gennaio 1950 n.180) è stato modificato ed integrato dai tre interventi legislativi prima richiamati.*

L'art. 1 prevedeva, e prevede tutt'ora, la inalienabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private.

A sua volta, l'art. 5 pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di “contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare”. Gli artt. 15 e 53 individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private.

L'art. 52 stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) “possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto” e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche alla disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame).

La tesi della società è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perchè la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del decreto legislativo su richiamato.

La tesi fa dire alla legge qualcosa di più e di diverso da ciò che essa stabilisce

effettivamente. Infatti la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del t.u.).

Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente il beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie.

Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative.

Sarebbe molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale.

Il legislatore non ha previsto questo, mai introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo".

Per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1260 cc. prospettata in subordine dalla convenuta in relazione agli artt. 75, 1, secondo

comma, 39 e 41 Cost. essa è, a giudizio di chi scrive in primis incompatibile con il procedimento celere e sommario ex art. 28 St. lav. e comunque infondata.

L'asserito profilo di illegittimità costituzionale della citata disposizione in relazione agli artt. 75, 1, secondo comma Cost è infondato, atteso che come chiarito dalle S.U. del 2005 *"l'abrogazione referendaria dell'art. 26, commi secondo e terzo, st. lav., non ha certo determinato un 'vuoto' nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995) - ha 'restituito' all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione; altrimenti, si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in effetti questa, nella sostanza, la tesi della società ricorrente : l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come già posto in evidenza, è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente dell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro"*.

L'asserito profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 1260 c.c. in relazione agli artt. 39 e 41 della Costituzione è parimenti infondato, avendo anche su tale punto le S.U. chiarito che: *"si deve ricordare come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo di adempimento). Ma il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento. Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un*

giusto contemperamento degli interessi. Ovviamente, a norma dell'art. 1218 cod.civ., è il debitore che deve provare la giustificatezza dell'inadempimento".

Quanto poi al fatto che nel caso in cui la cessione di credito comporti un aggravio degli oneri del debitore ceduto, detto aggravio dovrebbe pesare sul cessionario, va osservato - da un lato - che parte convenuta stessa non ritiene tale onerosità aggiuntiva "eccessiva" e - dall'altro - che, ove l'onerosità aggiuntiva dell'adempimento del debitore ceduto non sia eccessiva (come nel caso di specie) essa deve farsi rientrare nel normale obbligo di collaborazione e salvaguardia nell'esecuzione del contratto fissato dalla legge, stante il disposto dell'art. 1196 c.c., secondo il quale le spese del pagamento sono a carico del debitore (ed un tanto, sia nei confronti del creditore originario che dell'eventuale cessionario). Né potrebbe farsi discendere nel caso di specie il diritto del datore di lavoro al rimborso delle spese derivanti dalla cessione del credito dall'art. 1182 comma 3 c.c., nella parte in cui prevede che *"L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio"*, poiché la norma disciplina ipotesi del tutto diversa e speciale.

Chiarite in questi termini le questioni oggetto del giudizio non resta che rilevare che tutta la giurisprudenza di legittimità successiva alle S.U. Del 2005 (v. Cass. 6.6.2006 n. 13250, Cass. 17.7.2006 n. 16186, Cass. 18.7.2006 n. 16383), ha sempre affermato la legittimità della cessione del credito operata dal lavoratore, in favore del proprio sindacato di appartenenza, secondo i principi che regolano la cessione del credito e la conseguente antisindacalità del comportamento dei datori di lavoro che rifiutano di darvi corso, non escludendo l'antisindacalità della condotta datoriale la circostanza più volte evidenziata dalla società resistente secondo cui la cessione del credito non costituisce la sola forma di riscossione possibile dei contributi sindacali, ben potendo i lavoratori procedere al pagamento diretto in favore del sindacato sui sono iscritti, infatti la Suprema Corte ritiene suscettibile di repressione ex art. 28 St.Lav. tale rifiuto quando produce l'effetto di *"privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di*

percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza".

...

Tanto premesso, deve concludersi che la società convenuta aveva l'obbligo di versare al sindacato ricorrente le quote associative dei lavoratori richiedenti mediante trattenuta sulla retribuzione e certamente non sussisteva alcuna impossibilità di adempiere.

Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.

Non può invece essere disposta la diffusione del provvedimento, a cura e a spese della convenuta, nelle bacheche aziendali, comunque in un luogo accessibile a tutti i lavoratori.

In realtà non è nemmeno chiaro il fondamento della richiesta di un provvedimento non previsto da alcuna norma.

Tantomeno va accolta la richiesta di pubblicare il decreto su organi di stampa ed è il caso di ricordare anzi, ancora una volta, che il legislatore non ha ritenuto opportuno richiamare espressamente, e quindi estendere anche al provvedimento ex art. 28 legge 300/70, le disposizioni dettate in tema di sentenze civili dall'art. 120 cpc, prevedendo invece la pubblicazione ex art. 36 c.p. dell'eventuale sentenza penale di condanna emessa in caso di inottemperanza al decreto.

Considerando la ben nota difformità degli orientamenti sulla questione sussistono giusti e gravi motivi che impongono di compensare le spese.

P.Q.M.

Dichiarata l'antisindacalità della condotta della società resistente consistente nella violazione dell'obbligo di dar corso alla richiesta di cessione del credito per disposizione di trattenuta di quota sindacale sulle retribuzioni dei lavoratori che hanno manifestato tale volontà, ordina alla Iveco spa di versare all'organizzazione ricorrente, a partire da mese di maggio del 2012, le somme cedute dai predetti dipendenti della società;


spese compensate;

si comunichi.

Così deciso in Bolzano, 22.06.2012

Il Funzionario giudiziario
Der leitende Angestellte
Paul Kömmer

Il Giudice
(dott.ssa Eliana Marchesini)



26 GIU 2012
com parti

